



Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Decreto N. 1 del 18/01/2021

Esercizio finanziario 2021

OGGETTO: Decreto a contrarre e affidamento del servizio di Screening Anti Sars Covid 2 per il personale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. CIG **ZF62FCA347**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 27 aprile 1982, n. 186 “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante la Legge di Bilancio 2020 – 2022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato nr. 225 del 10 novembre 2020 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice all’Amministrazione Digitale*”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “*Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti*”;

VISTA la nota del Segretario delegato per i TT.AA.RR. Prot. I n. 2241 del 25/11/2020 di invito ai Dirigenti dei TT.AA.RR a stipulare, analogamente agli uffici Centrali del Consiglio di Stato e al Tar Lazio, convenzioni per il servizio di screening Anti Sars Covid 2 a tutela del personale del Tribunale;

RICHIAMATI, a tal proposito:

- > l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- > l'art. 4, punto 4.1, comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;
- > l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del Decreto citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- > l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A."*;

VERIFICATO sul sito internet "Acquisti in rete PA" gestito dalla Consip s.p.a. l'assenza di convenzioni quadro stipulate per il servizio in esame, ex art. 26 Legge n. 488/1999;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, nonostante il valore del servizio sia inferiore a Euro 5.000,00, si è provveduto ad inoltrare richiesta informale di offerta a due Centri Diagnostici Polispecialistici operanti in Genova, per conoscere i servizi offerti ed i relativi costi, onde poter effettuare la scelta economicamente più conveniente per l'Amministrazione, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che sono pervenuti n. due preventivi, rispettivamente dalla Casa della Salute srl e dalla Synlab Il Baluardo e che il preventivo trasmesso dal Poliambulatorio **CASA DELLA SALUTE srl** con sede legale in Genova, largo Milite Ignoto n. 6/1 16012 Busalla (GE) C.F. 02193240997, acquisito in data 03/12/2020 prot.2304 presenta le condizioni economiche migliori.

CONSIDERATA l'entità del servizio, stimata in € 1.000,00 oltre Iva di Legge (limite di spesa previsto dal Regolamento vigente per l'acquisizione di beni e servizi) e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere in autonomia, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato come sopra;

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposta, disciplinante l'erogazione del servizio in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA congrua l'offerta pervenuta dal Poliambulatorio Casa della Salute S.r.l., allegata alla presente;

VISTA la documentazione di rito trasmessa e assunta al Prot. n. 2541 in data 22/12/2020 dalla suddetta Società, da cui si evince che la stessa può contrattare con la P.A. e dato atto che ha accettato, mediante sottoscrizione espressa, le condizioni della convenzione allegata, il Patto di integrità, il Codice di Comportamento, ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la dichiarazione inerente i flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è espressamente indicato nella Convenzione il divieto alla cessione del contratto, ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che l'importo massimo presunto per le prestazioni di Screening Anti Sars Covid 2 è pari a Euro 1.000,00, oltre IVA;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **ZF62FCA347**;

ACQUISITO il DURC della Ditta suindicata, conservato agli atti del presente procedimento;

VISTO il Decreto PCS n. 23/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2020 – 2022;

ATTESO che si procederà, con separato atto, all'impegno e contemporanea liquidazione della spesa limitatamente alle prestazioni che saranno disposte su richiesta del Medico competente e preventivamente autorizzate da questo T.A.R.

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento e dato atto che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità, né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

PRENDERE ATTO della necessità, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di provvedere all'affidamento del servizio di Screening Anti Sars Covid 2 per il personale di magistratura e amministrativo del Tar della Liguria fino al termine dell'emergenza sanitaria;

PRENDERE ATTO che il predetto personale potrà effettuare il test di screening solo a seguito di prescrizione disposta dal medico competente del Tar Liguria, quale condizione necessaria anche per la relativa fatturazione;

PROVVEDERE, conseguentemente, all'affidamento diretto del servizio in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al libero mercato, giusta previsione della direttiva del SGGA n. 3/2017;

AFFIDARE il servizio in oggetto alla Società **CASA DELLA SALUTE srl** con sede legale in Genova, largo Milite Ignoto n. 6/1 16012 Busalla (GE) C.F. 02193240997, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione allegata fino alla fine dell'emergenza sanitaria per una spesa massima presunta di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva di Legge, nel rispetto delle condizioni e tariffe risultanti dall'offerta pervenuta ed allegata alla presente;

PRENDERE ATTO, ai fini dell'affidamento del servizio, del ricevimento degli atti, con nota Prot. n. 2541/2020 debitamente sottoscritti;

DARE ATTO che la suddetta società ha sottoscritto per accettazione la convenzione, conservata agli atti che regolamenta il presente rapporto contrattuale, inclusa la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, il tutto conservato agli atti del relativo fascicolo;

RISERVARSI l'adozione di successivo atto d'impegno di spesa e liquidazione limitatamente alle prestazioni che saranno disposte su richiesta del Medico competente e preventivamente autorizzate da questo T.A.R.;

PRECISARE che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora venissero meno le ragioni per le quali lo stesso è stipulato;

DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il funzionario amministrativo Dott.ssa Maria Felicia Nicastro;

DARE ATTO, altresì, che la scrivente ed il r.u.p. non si trovano in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

PUBBLICARE, infine, il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti di gara" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.

IL SEGRETARIO GENERALE

 D'URBANO SIMONA
Dirigente
18.01.2021 10:45:57
UTC



Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Spett.le Società
Casa della salute s.r.l.
Largo Milite Ignoto, n. 6/1
16012 Busalla (GE)
(casadellasalutesrl@legalmail.it)

OGGETTO: Affidamento del servizio di Screening Anti Sars Covid 2 Tribunale Amministrativo per la Liguria. CIG ZF62FCA347

Con la presente si affida a codesta società, Casa della Salute S.r.l. (di seguito per brevità "Società"), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il servizio indicato in oggetto.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di Screening Anti Sars Covid 2 per il personale di magistratura e amministrativo del TAR Liguria; il servizio, come meglio descritto nell'offerta (allegata alla presente) costituisce parte integrante del presente atto.

Il predetto personale potrà effettuare test di screening di cui all'oggetto solo a seguito di prescrizione medica disposta dal medico competente del TAR Liguria, quale condizione necessaria anche per la relativa fatturazione.

La Società, inoltre, si impegna ad effettuare il servizio di screening anche ai familiari del personale di magistratura ed amministrativo ed al personale in congedo, previa adeguata qualificazione da disporsi da parte degli interessati in sede di prenotazione, agli stessi prezzi e condizioni del presente ordine, fermo restando che la relativa spesa resta a totale loro carico. In caso di test per familiari e per il personale in congedo, pertanto, il pagamento viene disposto direttamente all'interessato il giorno in cui è praticato il test e la Società non dovrà comunicare nulla all'Amministrazione perchè la fatturazione di cui al successivo punto 7 riguarderà solo il personale in servizio munito della certificazione rilasciata dal medico competente del TAR. Il personale in servizio privo della suddetta certificazione pagherà la prestazione direttamente alla struttura, al pari del personale in congedo e dei familiari, con applicazione delle tariffe previste in convenzione.

2. IMPORTO

L'importo massimo presunto per le predette prestazioni è pari ad € 1.000,00 I.V.A. esclusa ed i costi per le prestazioni richieste sono riportate nella citata offerta allegata al presente atto.

La Società, rinuncia espressamente a qualsivoglia indennizzo, ove questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere opportuno non richiedere il servizio ovvero la riduzione dello stesso.

3. DURATA

Il presente contratto avrà durata fino alla fine dell'emergenza sanitaria, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e, comunque, sino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato.

4. MODALITA' TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La società si impegna ad effettuare i test soltanto nelle sedi, dalla stessa indicate, che si trovano all'interno del territorio regionale.

Per le modalità di erogazione del servizio si rinvia alla predetta offerta della società

5. CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto alla società di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art 105, comma 1, dlgs n. 50/2016.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

6. PENALI

In caso di ritardo imputabile alla società, oltre il giorno previsto per l'effettuazione del servizio, sarà applicata una penale pari allo 0,3% per cento dell'importo netto contrattuale a partire dal 1° giorno di ritardo e fino al raggiungimento complessivo del 10%;

In caso di superamento della percentuale della penale prevista (10%), il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. L'importo relativo alle eventuali penali applicate, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo.

7. FATTURAZIONE

Le fatture, in formato elettronico, verranno emesse mensilmente e potranno avvenire previo assenso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, a seguito della regolare esecuzione, comunicherà alla Società il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la predetta Società potrà emettere fattura elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: ZF62FCA347, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA del Tar Liguria: 84QA9P, codice fiscale 95004670105.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

8. TEMPI E MODALITA DI PAGAMENTO:

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- in caso di sospensione ingiustificata del servizio;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal dlgs. n. 50/2016 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra **previsione normativa**;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

Via Fogliensi, 2/A, 16145 Genova- Telefono centralino 010/9897100 - Fax 0109897141

E mail urp.ge@giuam.it; p.e.c. targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it

contratto di appalto.

10. PATTO D'INTEGRITA'

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità, costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2020-2022, adottato con decreto n. 23 del 30 gennaio 2020 del Presidente del Consiglio di Stato.

11- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI.

La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto del contratto se non per i previsti obblighi normativi in materia di epidemia COVID-19.

La Società è obbligata e si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni.

In particolare la società dovrà confermare di essere in grado di dimostrare di aver messo in atto, nell'attività e nei servizi, in precedenza indicati, adeguate misure di sicurezza per proteggere dati personali, ivi comprese le misure tecniche e adeguate iniziative per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché della perdita, della distruzione o del danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali.

La Società dovrà dimostrare che i servizi forniti, rispettino i provvedimenti specifici in materia emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e delle Linee Guida italiane ed europee sui principi di "Privacy by design" e "Privacy by default".

Nell'espletamento del servizio la società è da intendere quale autonoma titolare del trattamento dei dati.

12. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria territorialmente competente.

13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs.n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dall'affidamento e/o risoluzione del contratto, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

14. ULTERIORI ADEMPIMENTI.

Al fine di procedere ai dovuti adempimenti amministrativi relativi alla stipula dell'ordine, si ricorda che la Società affidataria dovrà provvedere alla produzione dei seguenti documenti:

- a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà;
- b. Patto di Integrità e Protocollo di Integrità ed accettazione del codice di comportamento della G.A.;
- c. imposta di bollo da € 16.00

Il Dirigente



D'URBANO SIMONA
Dirigente
15.12.2020 11:57:17 UTC

La società

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
Via Fogliensi , 2/ A, 16145 Genova- Telefono centralino 010/9897100 - Fax 0109897141
E mail urp.ge@giuam.it; p.e.c. targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it

BORGHINI Paola

Da: a.lepore@casasalute.eu
Inviato: mercoledì 2 dicembre 2020 09:26
A: D'URBANO Simona; BORGHINI Paola
Oggetto: Tamponi antigenici e Test sierologici
Allegati: Consenso Informato sierologici 1.pdf; C

p.borghini

Nota

**cds.TAR-GE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0002324.03-12-2020**

Gentilissima Signora D'Urbano Borghini, grazie innanzitutto per la vostra richiesta.

Ringraziandola per l'attenzione nei nostri confronti, siamo a presentarLe le nostre migliori offerte per le sedi di **Genova e Busalla**

Test rapido per la ricerca dell'antigene COVID 19

CHE COSA SONO I TAMPONI RAPIDI ANTIGENE ? **TAMRAPIDO**

I tamponi rapidi **antigenici** ricercano la presenza di **proteine virali** in grado di legarsi ad anticorpi. La positività o meno è come una sorta di segnale on-off. Effettuabile su un campione prelevato tramite tampone orofaringeo, il risultato è pressoché immediato. Oltre ad essere contenuto nei costi (30 Euro), il test è essere utile in situazioni - come le scuole o gli aeroporti- dove è necessario **testare con rapidità** molti soggetti.

Il **Test rapido per la ricerca dell'antigene COVID 19** (specificità del 99% di cui allego consenso informato) ad un prezzo di **Euro 30**

Tale **Test rapido per la ricerca dell'antigene COVID 19** permette di effettuare uno screening ad un prezzo sostanzialmente inferiore e permette di indagare con tampone molecolare più costoso solo i casi più sospetti

Il referto sarà consegnato entro 1 ora dall'effettuazione del test su nostra piattaforma online con codice di ritiro referto per privacy

Test Sierologico IGG-IGM

CHE COSA SONO I TEST SIEROLOGICI?

A differenza di quelli molecolari, con i sierologici si va alla ricerca della presenza degli **anticorpi** diretti contro **Sars-Cov-2**. L'eventuale loro presenza significa essere stati in contatto con il virus. In particolare ciò che viene valutata è la presenza delle **IgM** e delle **IgG**. Le prime vengono prodotte dopo l'entrata in contatto con il virus, le seconde indicano che si è instaurata una memoria -almeno temporanea- e che quindi l'infezione è avvenuta da diverso tempo. A differenza dei tamponi molecolari, che fotografano la situazione in **tempo reale**, i test sierologici forniscono in linea di massima il **"film" dell'infezione**. Particolarmente indicati per conoscere la **diffusione del virus** nella popolazione, sono poco utili per stabilire se c'è un'infezione in atto. Più **rapidi ed economici** del tampone, si dividono in sierologici

qualitativi (con una goccia di sangue ci dicono la presenza o meno degli anticorpi) e quantitativi (con un prelievo viene valutata, oltre la presenza, il livello di anticorpi prodotti).

Il referto sarà consegnato dopo 48 ore dall'effettuazione del test su nostra piattaforma online con codice di ritiro referto per privacy, **costo € 30**

TAMPONE MOLECOLARE COVID 19

CHE COSA SONO I TAMPONI MOLECOLARI?

Il tampone **molecolari**" rappresenta l'esame riconosciuto da ALISA, al momento l'attività è riservata ad aziende o contatti diretti personali. Non ancora aperta al pubblico ma attiveremo anche questo a breve., ma anche più costoso e lento per stabilire la presenza del virus (per ora unico test riconosciuto da ALISA – non effettuato da Casa della Salute). Il test si fonda sulla ricerca dei **frammenti** del **materiale genetico** di cui è composto il virus. Il materiale biologico che viene analizzato proviene dalle cavità nasali della persona che si sospetta essere positiva al virus. La presenza di questi frammenti indica l'avvenuto contatto con il virus e dunque la positività. Oltre ad esporre l'operatore che lo esegue al rischio di infettarsi, l'unico vero limite del test è la **lentezza** nell'ottenere i risultati.

In caso di necessità siamo inoltre abilitati presso la sola sede di **GENOVA CENTRO** per effettuare la prestazione di **TAMPONE MOLECOLARE COVID 19** nei seguenti giorni e orari: **dal Lunedì al Giovedì dalle 7:30 alle 9:30**

L'attività è svolta in collaborazione con **LIFE BRAIN** che è ufficialmente autorizzata da **ALISA** e ha ottenuto idonea certificazione a refertare attività di diagnostica molecolare SARS-CoV-2.

Al momento l'attività è riservata ad aziende o contatti diretti personali. Non ancora aperta al pubblico ma può ovviamente essere a voi riservata.

La prestazione sarà accettata regolarmente con referto online entro 48 ore dall'effettuazione del test.

TARIFFE CONVENZIONATE

In caso di necessità le nostre strutture sono a disposizione per garantirvi le prestazioni sopra esposte a prezzi convenzionati ovvero:

Per il **Test rapido per la ricerca dell'antigene COVID 19** e per il test sierologico in struttura, **con fattura a carico del Tar, possiamo applicare un prezzo convenzionato di Euro 27** presso le sedi di **Genova Quarto, Miltedo e Busalla.**

Il **Tampone Molecolare COVID 19** al costo al pubblico di **Euro 90**, in convenzione per voi ad **Euro 85** presso la sede di **Genova Centro, Largo XII Ottobre.**

Le prenotazioni, per i dipendenti, che pagheranno autonomamente potranno avvenire direttamente online attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile a questo link: <https://cdsprenotazioniepagamenti.dotvocal.com/> ad un costo di €.25

Ringraziando per l'attenzione, saluto cordialmente.

Antonella Lepore

Centralino

T. +39 010 9641083 M. +39 340 6859710

a.lepore@casasalute.eu | www.casasalute.eu





Casa della Salute s.r.l.
Sede legale: Largo Milite Ignoto 6/1 – 16012 Busalla
P. IVA: 02193240997

Espressione e acquisizione del Consenso Informato per effettuare l'analisi diagnostica tendente ad accertare la presenza di anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV2

(Nota di A.Li.Sa. prot 7805 del 24.03.2020)

Ai fini e per effetti del GDPR 679/16 i dati raccolti ai soli fini del consenso informato sono soggetti al segreto professionale, non saranno comunicati ad alcuno, ma conservati esclusivamente all'interno della struttura presso cui si è effettuato il test.

Io sottoscritto/a (dati identificativi di chi si sottopone al prelievo ematico):

...../...../.....
Cognome e Nome data di nascita

Dichiaro di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario (vedi pag.2 della scheda). Liberamente, spontaneamente e consapevolmente, esprimo il consenso all'effettuazione dell'analisi diagnostica tendente ad accertare **la presenza di anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV2**

...../...../.....
Firma leggibile di chi si sottopone al prelievo Firma leggibile dell'operatore sanitario data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETA'(art. 47, D.P.R. 18 dicembre 2000, n°445):
Io sottoscritto/a (dati identificativi di chi esercita patria potestà):

...../...../.....
Cognome e Nome data di nascita

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false, nonché del fatto che la potestà sul minore compete, di regola, ad entrambi i genitori (anche se separati o divorziati), dichiaro:

- di essere genitore del minore e che l'altro genitore non sottoscrive il modulo ma è consenziente (o deceduto o altro)
 di essere legale rappresentante del minore (tutore o altro, per cui si allega provvedimento del giudice tutelare)

Dichiaro di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario (vedi pag.2 della scheda). Liberamente, spontaneamente e consapevolmente, esprimo il consenso all'effettuazione dell'analisi diagnostica tendente ad accertare **la presenza di anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV2**

...../...../.....
Firma leggibile di chi esercita la patria potestà Firma leggibile dell'operatore sanitario data

SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSENSO ALL'ESECUZIONE DEL TEST PER ACCERTARE LA PRESENZA DI ANTICORPI IgG/IgM anti-SARS-CoV2

Che cos'è il COVID-19

L'infezione da Coronavirus ha una fase asintomatica nella quale il paziente può già diffondere la malattia, una fase sintomatica che può presentarsi o meno, ed un'ultima fase in cui il paziente acquisisce un'immunità anticorpale. Il paziente tuttavia può rimanere infettante anche nella fase immediatamente successiva la fase sintomatica per circa 15 giorni.

Il test può individuare se si è in fase attiva (IgM positivi) oppure se l'infezione è stata contratta e superata ed il paziente ha creato una risposta anticorpale specifica (IgG positivi).

Limiti del test

Si precisa che il test in oggetto, volto ad accertare **la presenza di anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV2**, è da considerarsi un valido ausilio al percorso diagnostico che prevede l'esecuzione del test molecolare (tampone nasofaringeo). Il test molecolare per il rilevamento del genoma virale è il test di riferimento per la conferma di laboratorio dei casi con quadro clinico sospetto; pertanto il test per accertare la presenza di anticorpi **NON** sostituisce il test molecolare che è ritenuto lo standard di riferimento diagnostico, come previsto dalla Circolare Ministeriale 09/03/2020 e s.m., l'unico per il quale si possa definire un caso "positivo accertato".

Qual è l'iter del test:

1. TEST 1: Test Immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV2


Interpretazione del risultato (Figura):

- ▶ **NEGATIVO** ("Nessuna presenza di anticorpi"): significa che al momento dell'esecuzione del test non vi sono anticorpi specifici. Tuttavia, è importante sapere che l'organismo può impiegare fino a 10 giorni per produrre anticorpi **anti-SARS-CoV2** ("periodo di incubazione"). Se si esegue il test durante tale periodo la persona potrebbe essere infetta, ma risultare negativa al test perché non ha ancora prodotto gli anticorpi. Pertanto, in caso di sospetto clinico, è consigliabile ripetere il test a distanza di qualche giorno.
- ▶ **POSITIVO IgM – NEGATIVO IgG**: l'infezione è in corso → si procede all'esecuzione del "Test 2"
- ▶ **POSITIVO IgM – POSITIVO IgG**: il paziente ha contratto l'infezione recentemente. Anche se la carica virale probabilmente è in fase di risoluzione, il potere infettante può essere ancora in atto → si procede all'esecuzione del "Test 2"
- ▶ **POSITIVO IgG – NEGATIVO IgM**: l'infezione è stata contratta in tempi remoti, il paziente non è più

infettante ed ha acquisito una immunità.

2. TEST 2: Riesecuzione Test Immunocromatografico rapido (Test di riproducibilità)

- ▶ POSITIVO IgM – NEGATIVO IgG: test di conferma del primo risultato.
- ▶ POSITIVO IgG – POSITIVO IgM: test di conferma del primo risultato.
- ▶ POSITIVO IgG – NEGATIVO IgM: test di conferma del primo risultato.



Dopo l'emissione del referto:

In caso di IgM positive, il medico refertatore:

- segnalerà al Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente il risultato dell'esame. Il Dipartimento di Prevenzione valuterà l'opportunità di eseguire approfondimento diagnostico mediante test molecolare, prioritariamente su soggetti che erogano servizi di pubblica utilità ritenuti essenziali
- comunicherà al paziente che è immediatamente esonerato dall'attività lavorativa e sottoposto all'isolamento domiciliare per i successivi 14 giorni. Gli individui che erogano servizi di pubblica utilità ritenuti essenziali si comporteranno come da nota trasmessa da A.Li.Sa. coerente con il DL n.14 del 9/3/2020.